



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

U.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV

Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS

**Agli aspiranti inseriti nelle GAE e  
nelle GPS**

**Provincia di Messina**

**Oggetto:** GAE e GPS – Riscontro generalizzato a diffide e reclami pervenute in ordine alla continuità didattica su posto di sostegno e al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente – a.s. 2025/2026.

Sono pervenuti presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina numerosi reclami e segnalazioni relativi agli esiti delle operazioni afferenti alla continuità didattica su posto di sostegno e al conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche da GAE e GPS, che si riferiscono principalmente alle seguenti problematiche:

1. mancata conferma su posto di sostegno a titolo di continuità didattica;
2. nomina attribuita a un candidato con punteggio notevolmente più basso o comunque in posizione inferiore rispetto a quella occupata dal segnalante;
3. attribuzione di incarico presso una sede diversa da quella prioritariamente indicata dall'aspirante;
4. mancato completamento orario.

Si premette che tutte le istanze sono state esaminate da questo Ufficio il quale, alla luce dell'elevato numero delle stesse – tale da non consentire un riscontro individuale in tempi celeri – vi fornisce riscontro generalizzato.

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

In relazione alla prima casistica, si chiarisce che le conferme su posto di sostegno disposte in ossequio al D.M. 32 del 26.02.2025.

Presupposto indefettibile della conferma su posto di sostegno era costituito dalla nominabilità dell'aspirante avente titolo alla continuità didattica, sulla base delle preferenze espresse nell'istanza di "Informatizzazione Nomine Supplenze", dei posti disponibili per tutte le classi di concorso, dei contingenti di riserva e dei titoli di precedenza, consistente nella presenza del nominativo del docente all'esito dell'elaborazione del sistema informativo ministeriale (c.d. "bollettino 0").

Ne discende che il docente considerato come non nominabile nell'ambito della predetta elaborazione informatizzata non poteva essere confermato sul medesimo posto di sostegno occupato nel precedente anno scolastico.

In virtù di quanto sopra esposto, la mancata conferma su posto di sostegno è stata determinata da una delle seguenti motivazioni:

- a) non nominabilità dell'aspirante nel c.d. "bollettino 0";
- b) mancata espressione, da parte dell'aspirante, della specifica tipologia contrattuale disponibile per la conferma (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone orario). A titolo esemplificativo, non è risultato confermabile il docente che abbia espresso la volontà di essere confermato esclusivamente su cattedra annuale, in presenza di sole cattedre fino al termine delle attività didattiche;
- c) mancanza di disponibilità di posti di sostegno nella scuola o esistenza di un numero di posti inferiore rispetto alla platea dei confermabili. In quest'ultimo caso, secondo quanto previsto dalla sopra richiamata circolare sulle supplenze, l'Ufficio ha applicato il criterio di cui all'art. 12, commi da 7 a 9, dell'O.M. 88/2024, vale a dire quello della priorità derivante dalla graduatoria di provenienza (GAE o GPS), dalla fascia di appartenenza (I o II fascia GPS) e, nell'ambito della stessa fascia, dal maggior punteggio posseduto.

In relazione all'incarico di supplenza conferito a un candidato con punteggio notevolmente più basso o comunque in posizione inferiore rispetto a quella occupata dal segnalante, si precisa

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

che, in virtù delle sotto richiamate disposizioni di legge, sussistono posizioni che accedono alla nomina non per diritto di graduatoria ma per diritto di riserva; trattasi nello specifico delle fattispecie di cui alla seguente normativa:

- a) Vedova/o figli di vittime del dovere o azioni terroristiche: lettera A;
- b) Invalidi e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera N – posti calcolati con percentuale del 7% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
- c) Orfani e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera M – posti calcolati con percentuale del 1% sulla metà delle disponibilità dei posti interi;
- d) Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010: lettera R – posti calcolati con percentuale del 30% dei posti;
- e) Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: lettera S – posti calcolati con percentuale del 15% dei posti.

**Ebbene, il sistema informativo ministeriale è stato programmato in modo da garantire l'applicazione delle citate norme di legge**, a loro volta richiamate dall'art. 12 comma 14 dell'O.M. 88 del 16.05.2024 e dal paragrafo 5.3 della circolare prot. 157048 del 09.07.2025 (*Anno scolastico 2025/2026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*).

Pertanto, le nomine sono state effettuate individuando sia coloro che siano risultati in posizione utile per diritto di graduatoria, sia coloro che siano titolari dei titoli di riserva previsti dalle sopra indicate disposizioni normative.

In secondo luogo, è possibile che i candidati collocati in posizione inferiore, destinatari di nomina o di nomina più favorevole rispetto ai reclamanti, beneficino di una **precedenza di cui alla Legge n. 104/1992**: in tal caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

precedenza rispetto a tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria (GAE, GPS, Graduatoria Unica Incrociata) e fascia di appartenenza.

Si richiama, sul punto, il paragrafo 5.2 della citata circolare ministeriale sul conferimento degli incarichi di supplenza.

Sul punto, si precisa che l'Ufficio Scolastico, nel diffondere sia le graduatorie GAE/GPS sia l'esito dei turni di nomina, deve operare garantendo il rispetto di tutte le disposizioni normative che presiedono i relativi procedimenti, tra le quali particolare rilievo assume la normativa in materia di tutela della privacy. In ossequio alla predetta normativa non possono essere oggetto di pubblicazione/divulgazione i dati relativi al possesso di diritti di precedenza e/o riserva.

Relativamente alla terza categoria di segnalazioni/reclami, occorre far presente che l'algoritmo ministeriale attribuisce esclusivamente gli incarichi relativi a classi di concorso, sedi, tipologie di cattedre (cattedre interne, cattedre esterne nello stesso comune, cattedre esterne tra comuni diversi, spezzoni orari), tipologie di posto (posto comune o sostegno), tipologie di scuola (es. serale, adulti, carceraria, ospedaliera ecc.) **solo se espressamente indicate nell'istanza e nell'ordine in cui sono state espresse.**

Pertanto, si rileva che la mancata attribuzione di incarico di supplenza o l'assegnazione di un incarico presso sedi espresse con priorità inferiore rispetto ad altre, indicate prioritariamente nell'istanza presentata ma assegnate a docenti in posizione deteriore, non può che dipendere esclusivamente dai seguenti fattori:

- a) Preferenze espresse in domanda, in relazione all'ordine e alla tipologia delle stesse (es. cattedra esterna stesso comune, cattedra esterna diverso comune, spezzone orario, sede carceraria ecc.);
- b) Presenza di riservisti;
- c) Presenza di titolari di diritti di precedenza.

Infine, per quanto concerne i reclami relativi al **mancato completamento orario**, si richiama l'art. 12, comma 12, dell'O.M. 88 del 16.05.2024: "L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

*non intero **in caso di assenza di posti interi** conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante".*

**Non ha, dunque, diritto al completamento orario l'aspirante che, in base alle preferenze indicate, risulta assegnatario di nomina su spezzone orario pur in presenza di posti interi non espressi in domanda o espressi, nell'ordine delle preferenze, successivamente rispetto allo spezzone.**

Questo Ufficio, pertanto, respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le intimazioni e le diffide pervenute, rientranti nelle casistiche sopra indicate.

Il presente riscontro varrà anche pro-futuro per le diffide e i reclami che dovessero pervenire e recanti le medesime richieste, anche a seguito dei futuri turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Leon Zingales

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  
Digitale e normativa connessa*

Riferimenti: Marilena Serranò, Matteo Giovanni Crinò, Martina Spinella, Patrizia Palmeri